

ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA COSTANTINIANA  
ASGC

Materiali per una storia del tardo antico

1

SEMINARI “GIULIANO CRIFÒ”  
2018-2023

a cura di  
Mariagrazia Bianchini e Carlo Lanza



---

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

ISBN 978-88-7916-175-6

Il copyright dei contenuti appartiene ai rispettivi autori  
Copyright 2025 del formato editoriale:

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: <https://www.lededizioni.com>

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica,  
pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale  
(comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati)  
e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale  
sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali  
Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano - e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) - sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

# Sommario

MARIAGRAZIA BIANCHINI e CARLO LANZA I Seminari “Giuliano Crifò” dell’Accademia	7
---	---

## Seminario 2018

CARLO LANZA Storiografia dell’Ottocento: appunti	13
VALERIO MAROTTA Modelli interpretativi e riflessioni storiografiche della romanistica della prima metà del Novecento	37
MARIO MAZZA ‘Spätantike’. Da Burckhardt a Usener a Reitzenstein – e oltre	71

## Seminario 2019

PAOLO MARI ‘ <i>Minima Philologica</i> ’. Principii generali di metodo filologico e di critica testuale	89
--	----

## Seminario 2021

FERDINANDO ZUCCOTTI Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi classici	109
ANNA MARIA GIOMARO Discorso minimo sopra la <i>Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti</i>	145
VALERIO MAROTTA I ‘ <i>fragmenta Augustodunensia</i> ’ e l’insegnamento del diritto nelle <i>Galliae</i> alla fine del IV secolo	169

**Seminario 2022**

EMANUELA PRINZIVALLI	197
La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico	
ANNA MARIA GIOMARO	219
Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane	

**Seminario 2023**

ANDREA LOVATO	249
La genesi del Teodosiano fra prassi giudiziarie e visioni imperiali	
LUCIO DE GIOVANNI	265
Alcune linee di lettura del libro XVI del Codice Teodosiano	
LEO PEPPE	273
Sulla cittadinanza nell'esperienza giuridica romana	
PIERLUIGI CIOCCA	299
Ricchi/Poveri: una scorribanda attraverso i secoli	

**Leo Peppe**

*Università degli Studi di Roma Tre*

## **Sulla cittadinanza nell'esperienza giuridica romana\***

1. Ringrazio gli amici Maria Grazia Bianchini e Carlo Lanza per l'invito fattomi a tenere una conversazione in questa sede; meno grato sono loro per l'indicazione tassativa dell'oggetto di questa conversazione, la cittadinanza, un argomento della cui complessità ero ovviamente consapevole: in primo luogo per la sua vastità ed anche perché difficilmente si può prescindere dalla contestualizzazione storica e dalle variabili che vi si possono evidenziare. Ad es., ad un certo punto alla cittadinanza si affianca la cittadinanza *sine suffragio*, ma talvolta con *conubium*, come a Capua nel 338 a.C., talvolta senza, come ad Anagni dopo il 306. Ancora, a fronte di una storia di apertura, si deve ricordare la prolungata 'chiusura' tra il 241 a.C. e l'età graccana o quella degli anni 65 a.C. e seguenti. Per non parlare dei tanti problemi legati alla storia delle colonie e delle varie Latinità. Con sullo sfondo, ma incombente, la problematica della *constitutio Antoniniana*.

La stessa nozione di cittadinanza romana è sfuggente. Non a caso, si è detto che più che di 'cittadinanza' si dovrebbe parlare di 'cittadinanze'; ma lo stesso autore, Antonello Calore, ha contrapposto, guardando alla sola realtà romana, la 'piena' (tra virgolette dello stesso A.) cittadinanza di alcuni Romani a fronte di quelle, di grado minore, di altri *cives* (CALORE 2018b, 88). E Patrizia Giunti (GIUNTI, 981) arriva a parlare di «arcipelago di 'cittadinanze' ... un impianto magmatico e plurilivello, costantemente chiamato a ridefinire sé stesso perché costantemente in bilico tra emarginazione e integrazione». Questo accento su di una pluralità di

---

\* Viene qui pubblicato il testo della conversazione tenuta in Spello, 15 giugno 2023, nel corso de *I Seminari "Giuliano Crifò" dell'Accademia*. È menzionata (e raccolta nella bibliografia finale) solo una bibliografia essenziale. Una versione più ampia, integrata da discussioni puntuali, ampia bibliografia e fonti, dal titolo *Riflessioni intorno al topos della cittadinanza. L'esperienza giuridica romana*, è in *AUPA*, 66, 2023, p. 293-334.

cittadinanze può porsi come un'acquisizione scientifica definitiva ed essere considerato una prospettiva metodologica.

Un'altra ragione di disagio per me era da una parte nella possibile varietà di approcci e di spunti che il tema della cittadinanza offriva, dall'altra che sarebbe stato impensabile solo provare ad affrontare tutti gli infiniti problemi specifici che tale tema ha individuato nell'esperienza giuridica romana. Si tratta altresì di un tema attualissimo se si guarda ai nostri tempi e questa circostanza propone alla nostra indagine punti di vista sempre rinnovati.

Perciò mi limiterò a soffermarmi su alcuni temi e prospettive che mi sono sembrati meritevoli di attenzione e, dato il tempo a disposizione, non potrò esaminarli a fondo, ma solo accennarli. A differenza di quanto avviene spesso in questo contesto, non prenderò avvio da Cicerone, anche se talvolta sarà necessario farvi riferimento: il pensiero dell'arpinate, a mio avviso, si pone certamente come un momento fondamentale della riflessione romana, ma è pur sempre solo una rappresentazione ideologica e comunque personale in un momento determinato della storia romana.

Né si affronteranno in questa sede le questioni se e come la cittadinanza romana sia uno *status* e/o sia un segno e un veicolo identitario: questioni che comporterebbero preliminari ampie riflessioni teoriche.

Infine, parlerò poco della cittadinanza del tardo antico e molto di quanto viene prima, in un percorso che non può non partire dalla Roma delle origini come punto d'inizio e che nel lungo tempo del Dominato è sfociato in un dispositivo ormai profondamente trasformato di tecniche discorsive e concrete di governo.

2. Nel senso della ricchezza e varietà di spunti possibili vorrei fare un esempio. Un libro importante sulla cittadinanza romana è stato pubblicato nel 2009 da Valerio Marotta; si tratta de *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi* (MAROTTA 2009). Il libro si conclude con un'Appendice, dal titolo *La compagnia delle Indie: un archetipo del dominio angloamericano sul mondo*, che riprende alcuni temi affrontati in pagine precedenti del volume, nelle quali si è contrapposto il 'differenzialismo inglese' razzista all'"universalismo romano" (MAROTTA 2009, 183). Nel 2019 è apparso un documentatissimo libro, tradotto in italiano nel 2022, dal titolo *Anarchia. L'inarrestabile ascesa della Compagnia delle Indie Orientali* dello storico inglese William Dalrymple, che ha scelto il termine 'anarchia' per indicare la condizione di estremo disordine in cui versava il cuore dell'Impero Moghul per la maggior parte del diciottesimo secolo, anarchia causata dall'aggressività della Compagnia: una delle forme di questa aggressività fu il peggioramento delle condizioni delle unioni tra inglesi e donne indiane e soprattutto dei loro figli, finché nel 1795 fu proibito a chiunque «non avesse entrambi i genitori europei di servire nell'esercito della Compagnia.» (DALRYMPLE, 129 e

413). Anche il colonialismo italiano vietò l'unione di italiani con donne indigene, il cd. madamato, con un atteggiamento sempre più negativo, soprattutto a partire dal 1938, nei confronti dei meticci, mentre i pochi casi di donne italiane legate ad indigeni venivano repressi e passati sotto silenzio. È evidente da questi esempi come la cittadinanza quale situazione soggettiva nelle relazioni sessuali venga ad incrociare la tematica delle unioni matrimoniali/di fatto e della condizione della prole. Ed è così anche per il diritto romano.

3. Ma è altresì evidente come si possa presentare il rischio di allontanarsi eccessivamente dal nucleo della tematica di partenza. Ed allora diamoci una prima, essenziale e tecnica, definizione di 'cittadinanza' quale quella rintracciabile nelle migliori opere di consultazione. Ad es., un'autorevole internazionalista, Roberta Clerici, studiosa della cittadinanza, nel 1989 (CLERICI, 112 ss.) ha scritto che 'minimo comune' del diritto di cittadinanza, nella grande varietà, sono «la cosiddetta sudditanza ad un'autorità statale» e «la destinatarietà di diritti e doveri diversi rispetto a quelli degli stranieri»; un altro grande studioso dell'argomento, Pietro Costa, nel 2004 ha scritto: «L'appartenenza, come il soggetto e i diritti, sembra essere un'essenziale articolazione del concetto di cittadinanza» (COSTA). La terminologia tradizionale dell'argomento in realtà è via via divenuta sempre più articolata e complessa; nel contempo si continuano ad usare come 'romane' espressioni estranee a quella esperienza giuridica e in realtà ben successive, come *ius sanguinis* e *ius soli*, arrivando a coniare in tempi recenti e recentissimi sintagmi come *ius culturae* o *ius linguae*. Chiudo questo minimo tentativo definitorio tramite riflessioni moderne con una citazione dalle pagine iniziali di un articolo in tema di cittadinanza europea di un giovane dottorando, Salvatore Scalia, che per la parte storico-romanistica si è appoggiato esclusivamente alla voce del 1960 di Giuliano Crifò *Cittadinanza (diritto romano)* nell'*Enciclopedia del Diritto* (CRIFÒ 1960): cito «Nel periodo delle città greche e di Roma repubblicana, la cittadinanza, trasmessa solo per filiazione, secondo un rigido principio gentilizio presente nelle comunità antiche, costituisce il presupposto per la partecipazione alla vita politica e ai diritti ad essa inerenti [...]. Con la 'Constitutio Antoniniana' del 212 d.C. la cittadinanza venne elargita a coloro i quali facevano parte dell'impero. In questo momento la cittadinanza divenne sudditanza.» (SCALIA, 352).

Questo tipico 'cappello' storico può dirsi rispondente ad una vulgata, nella quale la *constitutio Antoniniana* ha evidentemente un ruolo di *turning point*, un ruolo come concessione universale di cittadinanza. In questa rappresentazione spesso si passa indirettamente in secondo piano la problematicità di quanto viene prima; infatti, se da una parte si è detto che la *constitutio Antoniniana* «appare il naturale sviluppo di una lunga storia d'integrazione che è un aspetto caratterizzante di Roma» (CAPOGROSSI COLOGNESI 2021, 23), in particolare nei primi secoli

dell'impero una 'marea' nell'immagine dell'espansione della cittadinanza di Sherwin-White (SHERWIN-WHITE 1973, 251), dall'altra si è sottolineato recentemente come ancora nel II sec. d.C. lo *status* di cittadino romano fosse una condizione di privilegio e specificità.

Appunto considerata come un momento cardine, nel 2017 la *constitutio* fu inserita, accanto alla Magna Charta ed alla Dichiarazione dei diritti del 1789, nella *Memory of the World Register* dell'UNESCO, su proposta dell'Università di Giessen. È però interessante notare come nella motivazione dell'inserimento, alla concessione della cittadinanza romana «to all free inhabitants of the Roman Empire» correttamente si affianchi subito «with the only exception of the small group of 'dediticii'... (l. 9) whose identity has still not been ascertained».

Com'è noto, la clausola di salvaguardia prevista alla linea 9 del Papiro Giessen 40.I, sin dalla pubblicazione nel 1910-12 ha dato luogo ad una complessa discussione scientifica che ha, in primo luogo, interessato la restituzione del lemma lacunoso correntemente, appunto, come [δε]δειτικίων; in secondo luogo che cosa si intendesse con il termine *dediticii*, per il quale in realtà non si è riusciti ad individuare un significato ben determinato in modo indiscusso. Non è questa la sede per un approfondimento, ma si deve evidenziare come ormai l'integrazione tradizionale [δε]δειτικίων, cioè *dediticii*, con le conseguenti ricostruzioni, stia cedendo il passo ad altre ipotesi, *in primis* [ἀδ]δειτικίων, cioè *additicia*, 'i vantaggi addizionali' (PURPURA, 710). La più recente rilettura in tale direzione è di Valerio Marotta, nel *Colloquio Vigoni* della fine del 2021: «... la clausola di salvaguardia [μ]ένοντος 9. [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων e le parole χωρ[ις] τῶν [ἀδ]δειτικίων, coordinate insieme, si limiterebbero a riconoscere il *ius*, ossia lo *status* delle *civitates* e delle altre comunità dell'ecumene romana e a salvaguardarne, di conseguenza, le pretese nei confronti dei propri cittadini, a maggior ragione perché anch'esse, a loro volta, erano tenute a fornire – in quanto, per esempio, principali collettori delle imposte – determinate prestazioni alle amministrazioni provinciali. Ma al contempo, in tal modo, si vollero preservare anche gli *addeitikia*, ossia quei regolamenti addizionali – talvolta più favorevoli – predisposti per certe categorie di individui (innanzi tutto i veterani), in maniera tale da garantire, dopo aver ribadito la persistenza dello *status* (*ius*) delle differenti comunità dell'Impero, i titolari di particolari privilegi.» (MAROTTA 2022, 344 s.). In questa prospettiva la *constitutio* avrebbe concesso la cittadinanza a tutti coloro che in quel momento (non anche *pro futuro*) si trovasse nel'impero, con le eccezioni dei *dediticii* di diritto privato e probabilmente delle masse contadine non urbanizzate.

Altra proposta di integrazione ricorre nel libro del 2021 di Orazio Licandro *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i dediticii e il paradigma urbano* (P. Giessen 40.I) (LICANDRO), libro che ha proposto conclusioni non del tutto diverse, recuperando la tesi, risalente a Mommsen e che nel tempo aveva trovato sosteni-

tori fino ai nostri giorni (LICANDRO, 94), che la *constitutio Antoniniana* avesse portata generale, ma non universale, e circostanziando ulteriormente l'ipotesi, che non aveva incontrato fortuna, di Richard Böhm nel 1963 (BÖHM), il quale aveva proposto di sostituire all'integrazione [δε]δειτικίων quella di [ἀπολ]ειτικίων, come variante di ἀπολιτικών, cioè estranei alla città o, nella terminologia romana, *peregrini nullius civitatis*. Cosicché Licandro scrive: «Certamente si trattò di una larghissima estensione della cittadinanza, come mai nella sua storia Roma sperimentò, da cui però restarono fuori non tanto i *dediticii*, equivoco grave, quanto i *peregrini nullius civitatis*, in generale tutte quelle masse contadine o barbariche estranee ai modelli urbani largamente presenti nell'impero» (LICANDRO, 93 s.).

4. È comunque certa l'esistenza, dopo il 212, in tutto l'impero di popolazioni che non avevano lo *status* di *cives* ed al contempo è certo l'accesso di singoli individui (come i militari) e comunità a tale condizione, con l'importanza di fenomeni quale la concessione – su richiesta – a comunità dello *status* di città, come nel caso esemplare di Tymandos (in CIL, III 6866; FIRA I 92, 454 s.), che riceve *ius et dignitatem civitatis, civitatis nomen honestatemque*. Sui meccanismi di attribuzione della *civitas* nel tardo antico forse c'è ancora da studiare ed è stato detto comunque che fossero meno coloro che ricorrevano al diritto romano rispetto a coloro che avrebbero avuto il diritto di farlo in quanto *cives* (GARNSEY, 149).

Ma, quale che sia l'interpretazione del Papiro Giessen, certamente il papiro ha dietro di sé l'immagine famosa di Elio Aristide in Ael. Arist. *Eis Póμην* 93, 'un impero fatto di città' (LICANDRO, 88): opera una brillante descrizione della modellazione urbana provinciale nei primi due secoli del Principato Luigi Capogrossi Colognesi in *Storia di Roma tra diritto e potere* (CAPOGROSSI COLOGNESI 2021, 342 ss.), in un capitolo intitolato appunto 'Un impero di città'. Di città però tra di loro morfologicamente diversificate «nella singolarità di ciascuna esperienza individuale e di gruppo», come scrive Grelle (GRELLE, XI).

Un momento decisivo della vicenda dell'estensione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero è certamente la costituzione di Giustiniano del 529 (Nov. 78.5), con la quale «a tutti si riconosce lo *status* di cittadino/suddito» (RANDAZZO, 42) o, forse meglio, rendendo tutti gli abitanti uguali, ma come *subiecti* e non come *cives*; tra la *constitutio Antoniniana* e questa novella si incontra anche una terminologia forse cauta, ad es. nell'editto di Diocleziano e Massimiano del 295 (*cunctos sub imperio nostro agentes*, Coll. 6.4.1), «una indicazione di mero fatto del tutto generica», come anche, altrove, *omnes* o *universi* (ORESTANO, 272 e 276 nt. 236).

5. Ma il discorso sulla *constitutio Antoniniana* non può concludersi senza mettere l'accento su due punti.

Il primo punto è che, come si è visto, può dirsi che grosso modo le conclusioni su di essa si articolano su due posizioni. La prima posizione secondo la quale l'editto avrebbe concesso la cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero con una piccola eccezione, una concessione praticamente universale e che quindi può essere stata utilizzata all'interno di una visione inclusiva e universalistica della Roma imperiale: una visione che è stata ripresa a fini attuali, in una con l'idea della *communis patria*, sulla quale ci si soffermerà tra breve.

La seconda posizione può certamente ritrovarsi nelle conclusioni di Licandro, per le quali buona parte dei sudditi dell'impero, quelli che non vivevano nelle città, non riceverono la cittadinanza: una visione comunque molto meno inclusiva. Ma, soprattutto, per diversi studiosi la *constitutio Antoniniana* ha sancito la trasformazione dell'ordinamento di origine cittadina in un impero unitario autocratico, nel quale il *civis* è un suddito e la cittadinanza non ha più alcuna relazione con la *libertas*. Con il che l'impero romano post 212 d.C. perde qualsiasi potenziale di esemplarità a fini attuali.

Il secondo punto che mi sembra doveroso sottolineare è quanto sia opinabile qualsiasi discorso sui concreti effetti che la *constitutio* avrebbe avuto al momento della sua emanazione e/o nei secoli successivi, effetti che potrebbero essere prospettati su diversi piani: ampliamento della platea dei *cives*, conseguenze sulle entrate fiscali. Ma, a parte il fatto che ovviamente la scelta dell'una o dell'altra opzione su accennate sarebbe una premessa condizionante, può dirsi che comunque non abbiamo dati sufficienti a qualsiasi attendibile conclusione. E anche natura e dimensione del ricorso al diritto romano da parte di questa comunque ampliata platea sono oggetto di rinnovati studi nella direzione di una realtà normativa e soprattutto prassi articolate.

6. Può rilevarsi altresì che la dimensione temporale degli studi sulla cittadinanza è venuta ricollocandosi, non più privilegiando i primi secoli dell'Impero in un percorso di decadenza verso il tardo impero ed inserendo i secoli III-VI in una più lunga durata, fino a comprendere i primi secoli del Medioevo. Esempio, in questo senso, il volume collettaneo del 2021 *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages* (AA.V.V. *Civic*): vorrei sottolineare la ricchezza degli strumenti qui utilizzati al fine di studiare come, sull'impianto dell'eredità classica o grazie alle nuove specificità del tardo antico, si costruirono identità e partecipazione nelle singole comunità. Vorrei altresì ricordare un'altra opera collettanea recente, non specifica per il nostro tema, come si desume dal titolo, *Une histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume (III<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle)*; anche qui l'arco temporale si estende dal terzo secolo fino al Medioevo avanzato. Metto l'accento su questo dato della *longue durée* anche perché vi ritrovo una traccia delle tante accalorate discussioni che hanno avuto luogo nelle tavole rotonde del-

l'Accademia Costantiniana tra un convegno e l'altro dell'Accademia, discussioni nelle quali spesso, esplicitamente o in modo velato, si poneva il problema di quanto fosse giusto o opportuno 'squilibrare' tematiche congressuali e singole relazioni verso il VI secolo d.C. e soprattutto i secoli seguenti.

Ma il libro francese propone un altro spunto di riflessione: esso è il prodotto di una comunità scientifica, il *Centre d'Histoire et de l'Anthropologie du Droit* (CHAD) dell'Université Paris Nanterre ed infatti esplicitamente si pone nella prospettiva dell'antropologia giuridica, cioè – come è stato scritto in sede di recensione del volume – della «dé-singularisation du droit, restitué à sa dimension de phénomène social». Ed una simile affermazione non può non condurre ad almeno ricordare, nel nostro contesto, l'opera di Yan Thomas (THOMAS).

Operando un enorme salto all'indietro nello studio della storia di Roma, si può rilevare come recentemente in Italia si sia avviato un fecondo dialogo, anche in questa sede non irrilevante, tra giusromanisti ed antropologi dell'antichità, a partire dal convegno seminale di Benevento del 2015 e come da questo dialogo sia nato un gruppo di lavoro interdisciplinare che edita la collana 'I re e il diritto' diretta da Maurizio Bettini e Luigi Garofalo. Ovviamente il primo volume pubblicato è stato *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di Bettini: già il titolo attira l'interesse dello studioso della cittadinanza e il libro si apre con un bel saggio di Gianluca De Sanctis, *Mistione del sangue e vocazione all'impero* (DE SANCTIS), una rivisitazione di come i Romani hanno costruito la storia della loro città.

Forse una sintesi della tradizione romana sulle origini può essere trovata già in Machiavelli, nei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (2.3), quando scrive: «Roma divenne gran città rovinando le città circunvicine, e ricevendo i forestieri facilmente a' suoi onori»: può dirsi che in questa frase Machiavelli coniuga felicemente, fin dalle origini della città, crescita di Roma, espansionismo militare ed apertura agli stranieri. Sono tre caratteristiche proprie della storia romana e rilevanti per la storia della cittadinanza.

In primis l'idea di crescita, di *civitas augescens* nella famosa formulazione di Pomponio – D. 1.2.2.7 (Pomp. l. s. enchir.) –, è al centro della *Praefatio* di Livio (Liv. 2; 9), percorre come un filo rosso le fonti romane, riferita a Roma rispetto ad individui, comunità e città. La *res Romana* non ha confini permanenti, l'espansione il suo destino.

In secondo luogo, l'importanza dell'elemento militare, della *res militaris*, che già il Romolo divinizzato di Livio (Liv. 1.16.7) individua come lo strumento centrale perché Roma realizzi il suo destino di *caput orbis terrarum*. La costruzione *a posteriori* della storia della vita pubblica di Roma sulla funzione militare corrisponde, come si vedrà, al dato reale originario della cittadinanza 'piena' solo del cittadino soldato, il *Quiris*, ed all'obbligato interesse dello stato cittadino al controllo degli sviluppi demografici della popolazione a fini militari.

In terzo luogo, l'apertura agli stranieri: fin dalla rappresentazione della Roma iniziale come *asylum* (Liv. 1.8.), la città è descritta come aperta all'esterno, accogliente, e lo sarebbe stata sempre, fino all'impero universale. Di questa apertura è strumento fondamentale il pragmatismo – e talvolta la durezza – con cui Roma disciplina il regime della cittadinanza al proprio interno e soprattutto struttura le sue relazioni con lo straniero: è una lunghissima storia, che passa attraverso momenti e forme le più diverse, ma in realtà anche attraverso periodi di espansione e periodi di chiusura nella concessione della cittadinanza, come nella media e tarda repubblica. La trattazione richiederebbe ben più di un ciclo di lezioni e vari volumi.

7. Farò allora un esempio, che – per l'importanza del personaggio – può essere particolarmente interessante: le vicende dell'apostolo Paolo. Negli *Atti degli Apostoli* in due occasioni (*At* 16.19-40; 22.22-29) Paolo afferma orgogliosamente di essere cittadino romano: a Filippi, dopo essere stato bastonato e chiuso nel carcere, viene liberato e pretende le scuse dai magistrati locali, in quanto cittadino romano; ma più interessante è quanto succede anni dopo a Gerusalemme: Paolo, nel corso di un tumulto provocato contro di lui, viene arrestato dal tribuno Lisia, al quale in un primo momento dice solo 'Io sono un giudeo di Tarso in Cilicia, cittadino [*polités*] di una città non senza importanza' (*At* 21.39); poi, di fronte all'aggressività degli avversari dell'apostolo, Lisia ordina di flagellarlo per interrogarlo. A questo punto Paolo si rivela cittadino romano, dichiarandosi orgogliosamente nato tale. Trasferito Paolo a Cesarea, presso il governatore romano, che era stato informato dei fatti con una lettera dal tribuno, il governatore gli chiede anche di quale provincia sia originario. Due anni dopo Paolo eserciterà il suo diritto di cittadino romano appellandosi all'imperatore (*At* 21.39).

In conclusione, Paolo è cittadino romano fin dalla nascita, al contempo cittadino originario di Tarso, quindi un caso di doppia cittadinanza: da una parte la patria comune, Roma, dall'altra la città di origine, non romanizzata. L'antico principio consuetudinario della esclusività della cittadinanza romana, ancora caro a Cicerone, era già stato ormai superato nelle vicende tardo repubblicane ed augustee. La cittadinanza romana del Principato poteva coesistere con un'altra cittadinanza perché ormai è priva «di contenuti politici diretti e di ogni riferimento ad una nazione e, quindi, di ogni coloritura esclusivista.» (LURASCHI, 98 nt. 366). La cittadinanza rimane ormai solo uno *status* privilegiato, giuridico e sociale (come mostra l'orgoglio di Paolo); del tardo antico si è addirittura detto che la distinzione *cives/peregrini* fu di fatto sostituita da quella *honestiores/humiliores* (GARNSEY, 138ss.).

Ho usato il sintagma 'patria comune', che qualsiasi lettore – al di là della volontà di chi scrive – identificherà con quello latino '*communis patria*', un'espressione che si è prestata, per la sua pregnanza e il suo impatto anche emotivo, ad

essere usata in vari contesti, fino a porsi pure come punto di riferimento di riflessioni geopolitiche di attualità. Il testo apparentemente più incisivo che contiene l'espressione, è D. 50.1.33 (Mod. 1. sing. de manum.): *Roma communis nostra patria est*. Il contenuto di questo breve frammento è del tutto generico ed è privo del suo contesto, perciò ha consentito gli usi più vari; ci si potrebbe, in questa sede, fermare alla sola citazione come segno di una ideologia classica della cittadinanza. Qui mi limito ad evidenziare che il passo è di Modestino, autore anche di D. 27.1.6.11 (Mod. 2 excusat.): 'È stato stabilito dai divi <Settimio> Severo e Antonino <Caracalla> che chi tratta la sofistica a Roma, con o senza salario, ha la dispensa non diversamente che se insegnasse nella propria patria; dalla quale normativa si potrebbe ricavare il criterio che, poiché la città imperiale è ed è ritenuta essere la patria comune, giustamente godrà di immunità chi vi si rende utile come <se lo facesse> nella sua patria particolare.' (trad. a cura di Schipani, *on line*). Roma, patria comune, si affianca (non si contrappone) a 'propria patria' (*idia patris*). Un frammento, questo, che – letto insieme con un passo di Callistrato, D. 48.22.18 pr. (Call. ...) – consente di affermare plausibilmente che la *communis patria* Roma è l'interfaccia generale, fisica, politica, giuridica delle patrie particolari nell'impero. E, prima ancora, lo è delle realtà municipali dopo l'89 a.C., quando, come ha scritto Valerio Marotta, si fece ricorso a «l'espedito di una finzione d'ubiquità (compendiata dalla formula *Roma communis patria*), in forza della quale tutto si valutava come se il *municeps* a Roma continuasse a risiedere nella propria patria e, nella propria patria, continuasse a dimorare a Roma» (MAROTTA 2018, 132).

E in realtà Roma arriverà a ricomprendere, superandole, tutte le singole patrie, nel discorso commosso di Ausonio nell'avanzato IV sec. d.C.; Auson. *ord. urb. nob.* 20, 39-41: *Haec [Burdigala, Bordeaux] patria est: patrias sed Roma supervenit omnes. / Diligo Burdigalam, Romam colo. Civis in hac sum, / consul in ambabus: cunae hic, ibi sella curulis*. Però Burdigala e Roma sono su due piani diversi: Burdigala si ama (*diligo*), Roma si venera (*colo*).

Il sintagma *patria communis* ricorrerà ancora in una costituzione del 426 d.C. (C.Th. 6.2.25).

Ma se può dirsi che Roma già era *communis patria* nel contesto dell'Italia municipale, si può concludere che questo sintagma rappresenti un segno continuo della ideologia romana dell'integrazione nella propria espansione. È una lunga storia, che nel tardo Dominato e con l'incubo sempre maggiore rappresentato dalle popolazioni barbariche, conoscerà intorno al 460 d.C. una bella e forse nostalgica sintesi finale in Sid. *ep.* 1.6.2: [Roma] *verticem mundi, patriam libertatis, in qua unica totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur*. Nel momento della decadenza l'*urbs* Roma ha ormai una dimensione 'mondiale', alla cui civiltà sono estranei solo i barbari e gli schiavi.

8. A questo punto, dopo queste prime considerazioni, vorrei fare un passo indietro e tornare al titolo che ho scelto di dare a questa conversazione, forse ora più chiaro: ho scritto semplicemente 'sulla cittadinanza nell'esperienza giuridica romana', non 'la nozione', 'il concetto', 'il tema', 'la storia' della cittadinanza romana o/a Roma (sappiamo non essere la stessa cosa), bensì come argomento ricorrente ed utilizzabile in diverse discipline: la storia del diritto *in primis*, ovviamente, poi la scienza politica, lo studio dei rapporti sociali ed economici, fino all'antropologia ed alla demografia. A rendere ancora più complesso il tema è la straboccante e sempre rinnovantesi bibliografia sull'argomento nelle sue molteplici sfaccettature, con studiosi che hanno pubblicato una serie di saggi puntuali, come Andrea Raggi, o guardando a quelli recentissimi raccolti nel 2023 negli *Studi in onore di Antonio Palma* (AA.VV., *Ius*) o presentati nel *Colloquio Vigoni* 9-12 dic. 2021 (AA.VV., *Il diritto*); oppure studi d'insieme, come, da ultimi, i libri di Francesco Arcaria, *Città cittadini cittadinanze* (ARCARIA), e di Valerio Marotta, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni* (MAROTTA 2023), del 2023, che seguono quelli di Calore (CALORE 2018a e b) e Palma (PALMA 2020). Infine, studi su fasi dell'esperienza storica romana: per gli inizi il libro del 2022 di Luigi Capogrossi Colognesi, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche* (CAPOGROSSI COLOGNESI 2022), un libro che in realtà può essere letto come un racconto non dogmatico della storia della cittadinanza a Roma dalle origini al II sec. a.C.; sul Principato il volume collettaneo *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century* del 2021 (AA.V.V., *Roman*); sul tardo antico il già citato volume collettaneo del 2021 *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages* (AA.VV., *Civic*).

Se si scorre la bibliografia più o meno recente sulla cittadinanza romana, lo studio di riferimento rimane *The Roman Citizenship* di Adrian Sherwin-White, del 1939, II ed. 1973 (SHERWIN-WHITE 1973, opera alla quale può essere accostato utilmente il saggio SHERWIN-WHITE 1972), anche se ormai per molti aspetti da riconsiderare, sia su punti specifici sia su prospettive di fondo, quali la valutazione dell'espansione della cittadinanza nei primi due secoli dell'Impero o l'attenzione al Tardoantico. Ma la sola lettura dei titoli degli studi in materia, allargata a quelli sulla cittadinanza moderna, può essere utile a mostrare quante tematiche siano coinvolte nella cittadinanza già nella formulazione dei loro titoli da parte degli studiosi. Infatti, la terminologia della cittadinanza evoca ovviamente i termini latini *civis* e *civitas* (ai quali non può non aggiungersi quello di *civilitas*), ma evoca immediatamente anche le nozioni di appartenenza e di partecipazione, delle quali inclusione ed esclusione sono forma e misura, evoca le nozioni di diritti ed implicitamente di doveri delle persone, in molteplici dimensioni, temporale, geografica, diacronica e sincronica (perciò storica), sociale, civica, di genere e di *status*.

Potremmo trovare ancora altre qualificazioni della cittadinanza, guardando a problematiche specifiche, come la doppia cittadinanza o la *civitas sine suffragio* o la *factio civitatis*, o dettate dalla contemporaneità, come la cittadinanza attiva o la *denizenship*. E sullo sfondo della riflessione di tutti noi rimane, ma ben presente, la questione del rapporto tra cittadinanza e democrazia, anche oggi quanto mai attuale, ma che appare a fatica proponibile per Roma antica esclusivamente sotto il profilo moderno dei diritti fondamentali dei cittadini.

Il termine di confronto e la chiave di lettura per ogni contesto è comunque qui il diritto, come cristallizzazione o almeno tentativo di formalizzazione in una norma di ognuna delle dimensioni che si sono elencate.

9. Potrebbe sembrare strano il riferimento su fatto alla demografia, ma è proprio da questa prospettiva che si porterà avanti il discorso, perché il rapporto tra cittadinanza e consistenza demografica di una comunità è un tema centrale dell'antichità, risolto anche in termini giuridici. E in realtà è un tema centrale anche oggi nelle politiche di cittadinanza. A Roma, ove si è vista l'importanza della cultura della crescita della città, l'incremento della popolazione è ovviamente dato in primo luogo dalla natalità, cioè dalla nascita di cittadini e cittadine romani. Sinteticamente, in un'unione con *conubium*, quindi *iustae nuptiae*, gli sposi possono essere entrambi *cives* e lo è anche il neonato; se la donna è romana e il marito è un peregrino con *ius conubii*, il neonato segue la cittadinanza del padre. Ma se l'unione è senza *conubium* e la madre è cittadina romana, il bambino è cittadino romano, secondo lo *ius gentium*. Sta di fatto quindi che dalle origini la donna romana è portatrice della cittadinanza, se il padre è privo di *conubium*. Ma solo se la madre è romana e unita con un romano, il cittadino che ne deriva è perfetto, tanto che solo i *patrimi et matrimi* di genitori uniti in nozze confarreate avevano accesso ai sommi sacerdoti. Si noti che entrambi i bambini sono in ogni caso *cives*, ma con statuti personali differenziati. In conclusione, coloro che nascono fuori da giuste nozze o sono romani perché figli di romana o sono stranieri: è disagevole schematizzare in questa materia nella quale soprattutto i vari tipi di Latinità introducono, in vari tempi, problematiche difficili.

Un discrimine certo è dato dalla *lex Minicia*, che stabilì che i nati dall'unione matrimoniale di due persone di nazionalità diversa, romana e straniera, seguissero sempre la condizione peggiore, la *condicio deterioris parentis*; ne consegue che il figlio nato dall'unione senza *conubium* tra una romana ed uno straniero doveva comunque seguire la condizione peggiore, quella del padre. La *lex* è attestata solo in Gai 1.78, purtroppo lacunoso, e in Tit. Ulp. 5.8; di datazione contestata, è stata data a un periodo (più o meno) poco precedente il 90 a.C. (la datazione più corrente e vista come concausa della guerra sociale), o anche il 65/62 a.C., il periodo tra il 44 e il 19, l'età tiberiana, l'88 d.C.: ad ognuna di queste datazioni corrisponde una

ricostruzione diversa ed ovviamente non è qui possibile soffermarsi sul punto. A dimostrazione comunque della sua effettività si può ricordare che in Gaio appare vigente e che lo *Gnōmōn Idiotologi* appare adeguarsi al principio introdotto dalla *lex Minicia*.

In conclusione, dopo la *lex Minicia* nasce cittadino solo chi nasce *ex duobus civibus*, utilizzando qui un sintagma di contesto militare assai diffuso nel Principato. Diversi *senatus consulta* di età adrianea intervengono a favore dell'acquisto della cittadinanza o mitigando gli effetti della legge. «La legge non sopravvisse alla *constitutio Antoniniana*» (TALAMANCA, 105).

Quali che siano datazione e contesto della *lex Minicia*, non può non condividersi quanto scrive Rotondi: la *lex Minicia* «è una legge di carattere restrittivo, in quanto stabilisce che il figlio nato da genitori che non hanno fra loro il *conubium*, segue la condizione deteriore» (ROTONDI, 338). Ed una riforma siffatta ha certamente comportato una riduzione, anche se non quantificabile, nella nascita di nuovi cittadini romani.

**10.** È interessante notare come nella *Politica* di Aristotele, nella parte iniziale del III libro (PEPPE 2016, 153-167, 183 s.), dedicata all'individuazione della figura del cittadino, appaia descritta una vicenda storica apparentemente abbastanza simile: da un regime precedente liberale nel quale – in sintesi – il figlio di un ateniese certamente o plausibilmente di una ateniese è comunque cittadino ateniese, si passa al regime più restrittivo introdotto da una legge del 451 a.C. in forza della quale diviene cittadino solo chi nasce da due cittadini ateniesi. La ragione di questo cambiamento è indicata dal filosofo nel fatto che il regime originario era motivato dall'oligantropia, la scarsità di uomini: una volta venuta meno questa ed essendo ormai eccessivo il loro numero, si poteva/doveva passare ad un regime diverso e più restrittivo. La reale *ocasio* della legge ateniese è molto discussa, ciò però non diminuisce l'interesse per noi per la spiegazione data da Aristotele dell'approvazione della legge, né può rimuovere il dato sicuro che si è trattato di una limitazione tutta politica del numero dei cittadini, destinata però a causare l'impovertimento demografico di Atene nel periodo successivo.

Ma la riflessione dello stagirita è interessante anche per un altro motivo, di natura terminologica: nella trattazione dell'argomento (e solo in questo contesto) per indicare la donna ateniese egli usa una parola abbastanza ricorrente nelle fonti greche, *polîtis*, che indica la cittadina donna, in corrispondenza a *polîtes*, il cittadino maschio, così come *asté* corrisponde ad *astós* ('cittadino', 'abitante'). In latino è dato solo il sostantivo di genere comune *civis*: sono esclusivamente il contesto o l'apposizione di un aggettivo ad indicare il sesso del *civis*. Non può non colpire che altrettanto può dirsi della parola *incola*.

Un'ultima osservazione circa il mondo greco: nell'intera opera di Platone

*politis*, cittadina, ricorre in una sola occasione, in Plat. *leg.* 7.814c, dove il filosofo riflette a proposito delle attività militari da attribuire alle donne, in quanto esse appaiono il modo migliore per inserirle nel corpo civico. Ancora una volta emerge il rapporto strettissimo tra cittadinanza e servizio militare.

**11.** Vorrei concludere questa riflessione su natalità e cittadinanza finora portata avanti in relazione al regime della filiazione nelle unioni matrimoniali con alcune considerazioni in un ambito diverso, che possono partire dall'esame di un passo del *Persa* di Plauto, commedia databile intorno al 190 a.C., ove si presenta la soddisfazione del manumissore dopo l'affrancamento di una giovane, Lemnisenide; vv. 474-5: *sumne probus, sum lepidus civis, qui Atticam hodie civitatem/maximam maiorem feci atque auxi civi femina? Sono o no un cittadino onesto ed amabile che oggi ha ingrandito la grandissima città di Atene, l'ha arricchita di una cittadina?* L'avvenuta manomissione della schiava è confermata subito dopo, sempre con la terminologia dell'aumento (*Iam liberta auctu's?* vv. 484-5).

Il punto di partenza di Plauto nell'ideare il passo appare indiscutibilmente l'ideologia della città che cresce come valore positivo condiviso dal pubblico, sul quale vuole costruire una situazione comica. Il loquente è Dordalo, in realtà un lenone, che si autorappresenta onesto (*probus*) e piacevole (*lepidus*): la comicità è certamente nel contrasto tra la magniloquente positività civile del suo comportamento e la sua realtà sordida di lenone e in parte forse anche nel fatto che si tratta della manomissione di una '*femina*', termine a sua volta socialmente ambiguo. Ma l'umorismo si basa comunque sul fatto che l'affrancazione di una schiava rendendola liberta aumenta ulteriormente una città già grandissima: la circostanza che nella commedia si tratti di Atene è irrilevante, il pubblico è romano, il contesto è romano, come mostra il riferimento al pretore (vv. 485-6).

Questo passo di Plauto consente di mettere in risalto un ulteriore strumento di aumento della cittadinanza agli albori del II sec. a.C., un rimedio tutto romano: la possibilità di attribuire la cittadinanza ad uno schiavo/schiava, ovviamente insieme con la libertà. Questa possibilità del tutto privata dell'attribuzione della cittadinanza da parte di chi è già cittadino o cittadina consente di mettere in luce una dimensione privatistica, a massimo contenuto giuridico, della cittadinanza, che del resto è insita anche nella sua attribuzione in conseguenza della filiazione.

Quanto sia importante lo strumento della manomissione e come esso sia collegato con consapevolezza alla finalità demografica dell'aumento, è detto chiaramente da Dionigi di Alicarnasso (Dio Hal. 1.9.4): «... [I Romani] operarono per divenire col tempo il popolo più grande ... concedendo asilo presso di loro con liberalità [*φιλανθρωπῶς*] a chi ne avesse bisogno, concedendo la cittadinanza a coloro di cui si erano impadroniti, in cambio del comportamento valoroso dimostrato in guerra e dando il diritto di cittadinanza agli schiavi manomessi, senza disprezzare

nessuno, a qualunque cetto apparteneva, che potesse rivelarsi utile alla comunità» (trad. it. F. Cantarelli, Milano, 1984, 41).

Ma pochi anni dopo la pubblicazione delle *Antiquitates* di Dionigi, con un percorso simile a quello riscontrato per la *lex Minicia*, quando, al tempo di Augusto, le manumissioni sembreranno troppe, si interverrà a limitarle con le *leges Fufia Caninia* e *Aelia Sentia* (2 a.C.; 4 d.C.): provvedimenti di riequilibrio della composizione della cittadinanza che si inseriscono nella politica demografica di Augusto di ampliamento del corpo cittadino: quindi, se da una parte egli vuole con altri provvedimenti favorire matrimoni e nascite di cittadini romani, dall'altra vuole diminuire la presenza dei liberti nella società romana.

Al contrario, quando la crisi demografica sarà diventata devastante, si tornerà di fatto a rendere facili le manumissioni; al tempo di Giustiniano, nel 530, alla fine della seconda costituzione del XV titolo (*Communia de manumissionibus*) del 7° libro del Codice (C. 7.15.2) si legge: *hoc observari sancimus, ut sint omnes cives Romani constituti: ampliandam enim magis civitatem nostram quam minuendam esse censemus*. Una costituzione che rimuove i limiti imposti cinque secoli prima dalla *lex Aelia Sentia* e nella quale la finalità demografica è esplicitamente addotta.

Ma se demografia vuol dire studio quantitativo della popolazione, probabilmente da questo punto di vista un momento decisivo della storia romana della cittadinanza è stato la vittoria di Pirro di Roma nella Guerra sociale, che portò in nemmeno cinquant'anni all'estensione della cittadinanza romana a tutta la penisola ed all'affermazione di un modello municipale sostanzialmente uniforme, che presupponeva ed effettivamente implicava popolazioni urbanizzate secondo il modello romano.

**12.** Ma vorrei ora soffermarmi rapidamente sulle parole che concludono la citazione fatta poc'anzi da Dionigi «senza disprezzare nessuno, a qualunque cetto apparteneva, che potesse rivelarsi utile alla comunità». Criterio fondamentale per la concessione della cittadinanza sarebbe stata quindi a Roma l'utilità per essa del nuovo cittadino (sia pure finalità controbilanciata da un atteggiamento filantropico). Recentemente Valditara ha più volte (spec. VALDITARA, 41 ss.) messo l'accento su questo aspetto della politica romana della cittadinanza, utilizzando l'espressione 'visione utilitaristica della cittadinanza', pur riconoscendo l'apertura romana all'accoglienza di nuovi cittadini: quindi un'apertura, ma sempre subordinata all'interesse della città. In polemica con Valditara, Giusto Traina (TRAINA, 46 s.) pone come irrinunciabile il 'concetto dell'integrazione' per l'esperienza romana e vede in quell'interpretazione di Valditara aspetti politicamente strumentali, richiamando la nozione di 'immigration choisie', cioè selettiva, del programma presidenziale di Sarkozy. Sta di fatto che la riflessione di Valditara coglie comunque

un reale aspetto della politica romana della cittadinanza verso gli stranieri, perseguito in genere con duro pragmatismo, però – almeno a livello di enunciazione ideologica o moralistica – da contemperare con attitudini virtuose, come la filantropia o la *dignitas* o la *honestas*. Ma, per quanto siano state individuate plausibili motivazioni contingenti per essa, l'*Oratio Claudii* del 48 d.C. – sia nel testo dell'iscrizione (*FIRA* I 43) sia in quello in Tac. *ann.* 11.24 – è una testimonianza inoppugnabile dell'interpretazione imperiale della storia di Roma come originaria e costante vocazione all'integrazione.

**13.** Ho così cercato di evidenziare le linee fondamentali del ruolo della cittadinanza nella storia romana e dei modi di acquistarla, senza soffermarmi su forme particolari della sua concessione (ad es. l'uso premiale della cittadinanza) fino alla sua vendita o tanto meno sulle cause di sua perdita. Ma meritano di essere almeno accennate – nel modo sintetico qui possibile – due occasioni, ampie e diffuse di acquisto della cittadinanza romana: da una parte le situazioni che potevano darsi in relazione al servizio militare, dall'altra lo *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, che costituì uno strumento formidabile di integrazione e cooptazione delle aristocrazie cittadine provinciali.

Tutto quanto detto finora si è soffermato sulla cittadinanza come elemento giuridico qualificante l'appartenenza alla comunità romana e sulle linee di fondo della sua storia come strumento della politica della classe dirigente romana. Ma nulla si è detto circa il contenuto di quell'elemento giuridico e di quel sostantivo che lo impersona, *civis* e della parola astratta che da quel sostantivo deriva, *civitas*, alla lettera 'condizione di cittadino'. Una parola quest'ultima che ha assunto nel tempo molteplici significati e ha avuto come lemmi concorrenti *populus* e *ius Quiritium*.

Quanto ai diversi significati assunti da *civitas*, guardando alle fonti romane il punto di partenza non può essere che la ben nota citazione di Verrio Flacco riportata in Gell. 18.7.5 al fine di sciogliere l'ambiguità del termine *contio*: "*senatum*" *dici et pro loco et pro hominibus*, "*civitatem*" *et pro loco et oppido et pro iure quoque omnium et pro hominum multitudine*, "*tribus*" *quoque et "decurias" dici et pro loco et pro iure et pro hominibus*, "*contionem*" *autem tria significare*: seguono i paragrafi 6, 7 e 8 a spiegare i tre significati di *contio*. È evidente come il grammatico romano del periodo augusteo adotti fino a tre criteri per attribuire un significato a termini propri del diritto pubblico, *pro loco*, *pro iure*, *pro hominibus*, cioè criterio geografico/topografico, giuridico, delle persone coinvolte. A proposito di *civitas*, se l'applicazione del secondo e del terzo criterio è chiara, portando a *civitas* come 'posizione', condizione giuridica di tutti i cittadini, o a *civitas* come insieme dei cittadini, il primo criterio (il *locum*) non appare portare ad una lettura univoca; basta guardare le diverse traduzioni che sono state date del punto. E che ci sia nella di-

sambiguazione di *civitas* un certo imbarazzo in Verrio Flacco è testimoniato dal fatto che, a differenza del senato, della tribù, delle decurie e della stessa *contio*, ove ricorre come primo criterio solo *pro loco*, a proposito di *civitas* ricorre il sintagma *pro loco et oppido*: faccio mia la traduzione di Calore, 'l'aggregato urbano' (CALORE 2018b, 22), perché, tenendo presente la contrapposizione *urbs/ civitas* di Isidoro di Siviglia (Isid. *etim.* 15.2, 1), questa formulazione non esaurisce la traduzione nell'elemento fisico del *locum*, ma forse può arrivare a ricomprendere la popolazione, gli organi della comunità, la sua organizzazione giuridica.

In realtà, nonostante lo sforzo di Verrio Flacco, potrei addurre vari contesti nei quali non è facile attribuirli all'uno od all'altro significato e chiudo queste riflessioni sulle diverse accezioni della parola *civitas* con la notissima definizione di *civitas* come città che dà Cicerone nel *Somnium Scipionis*: «Nulla di quanto accade sulla terra è più gradito al dio supremo che regge il mondo di quelle comunità di uomini associati dal diritto che noi chiamiamo città (*civitates*)» (Cic. *rep.* 6.13.5). Una formula che da una parte unisce civiltà ed urbanizzazione, dall'altra urbanizzazione e ordinamento giuridico.

Queste fonti della fine della Repubblica pongono su uno stesso piano cronologico/storico i diversi significati di *civitas* su riportati; se si volesse tracciare un percorso, una semantica storica della parola *civitas* nella quale quei significati man mano si impongono, uno dopo, ma contemporaneamente, accanto all'altro, il disegno rimane sempre quello descritto nel *Dictionnaire* di Ernout-Meillet, così sciolto in una lucida pagina di Crifò: «per le voci di *civis* e *civitas* l'ordine delle determinazioni è anzitutto la condizione di cittadino e il diritto di cittadinanza; poi l'insieme dei cittadini e infine la determinazione di sede d'un governo, città, Stato» (CRIFÒ 2005<sup>2</sup>, 26).

**14.** Ma facciamo un ultimo passo, a questo punto circa il contenuto dello *ius civitatis* o, come ricorre normalmente, di *civitas* come diritto di cittadinanza, cioè la posizione giuridica del *civis*. In realtà, per quanto mi consta, una definizione romana di *civis* non esiste, si deve ricavarla e il punto di partenza è che, all'opposto della Grecia dove *polites* deriva da *polis*, a Roma *civitas* è derivativo di *civis* e i tre significati di Verrio Flacco, così come la riflessione di Cicerone, illustrano i percorsi semantici che nascono da *civis* secondo le esigenze della società romana. Cosicché ciò che viene dopo, *civitas*, non può spiegare ciò che viene prima, il *civis*, se non come una condizione di *civis*, spiegazione che non dice nulla se non indicare il punto di riferimento della spiegazione stessa. Tanto meno si può fare ricorso alla nostra riflessione sulla cittadinanza moderna o si può farlo solo alla ricerca di spunti, anche se magari differenziali rispetto alla società romana. Un primo spunto, da tenere presente e che in realtà anticipa parzialmente quelle che saranno le mie conclusioni, viene da quanto scrive Santi Romano: «la cittadinanza è una condizione

giuridica di contenuto variabile, che non può né determinarsi a priori né scomporsi interamente in singoli diritti e doveri, da ciò la difficoltà della sua definizione» (ROMANO, 66). Cosicché anche la nozione di *civis* diventa variabile.

Per Aristotele è cittadino di una città chi ha «la facoltà di partecipare a una carica deliberativa o giudiziaria e la città è l'insieme di tali individui» (ACCATTINO, 7). Era così anche a Roma? Se si legge un famosissimo passo di Cicerone (*off.* 1.17.53), la risposta sembrerebbe positiva: «Esistono diversi gradini della società umana. Per allontanarsi dalla sua forma più ampia, una più ristretta è quella costituita dalla medesima stirpe, popolazione, lingua, dalla quale in modo particolare sono legati gli uomini; ancora più ridotta è quella degli appartenenti alla medesima comunità; molte cose infatti sono comuni ai cittadini tra loro, come il foro, i templi, i portici, le vie, le leggi, il diritto, i processi, i voti, e inoltre le consuetudini e i rapporti di familiarità, e i rapporti contratti da molti con molti altri.» (trad. R.R. Marchese, Torino, 2012, 47/49). Questo è il cittadino nella cultura dell'arinate, molte sono le cose in comune con gli altri cittadini: tra queste *iudicia* e *suffragia*; evidenzio, accanto ai *suffragia*, anche gli *iudicia*, perché il riferimento ai processi ricomprende la capacità di essere giudice. È questo il modello di *civis* romano al quale si fa riferimento nel consueto immaginario moderno, è quello per il quale si è potuto parlare del *métier de citoyen*, il titolo di un famoso libro di Claude Nicolet (NICOLET), riferendosi ai soli maschi adulti; libro nel quale non a caso la cittadinanza romana è 'ineguale' solo quando si guarda alla *civitas sine suffragio*, cioè si tratta di *cives* che in realtà potrebbero avere diritto di voto, ma solo una scelta romana li ha privati dei *suffragia*.

Si potrebbe ritenere che questa nozione di *civis* sia propria dell'età repubblicana, cioè della ideologia di Roma 'democratica', romana e nostra, ma la schiava manomessa che abbiamo visto in Plauto diventa *civis* e nel 42 a.C. Ortensia, nobile donna romana, lamenta pubblicamente che le 1400 donne romane ricche sono del tutto escluse dalle magistrature, dall'ufficio pubblico, dal comando, dalla *res publica*. La realtà romana è questa: la donna è *civis* ed al contempo è esclusa dalla sfera pubblica e lo resterà anche nei secoli dell'autocrazia. Due soli esempi: in età severiana il famoso D. 50.17.2 pr.-1 (Ulp. 1 ad Sab.): *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere. 1. Item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere*; alla fine del IV sec. d.C. il cd. Ambrosiaster afferma (Q. 45.3): *Quomodo enim potest de muliere dici, quia imago dei est, quam constat dominio viri subiectam et nullam auctoritatem habere? Nec docere enim potest nec testis esse neque fidem dicere nec iudicare: quanto magis imperare!*

Quindi nelle fonti romane, almeno a partire dall'ultimo secolo della repubblica, ma è dato indubbiamente risalente, l'esclusione della donna *civis* dalle funzioni pubbliche appare fatto indiscutibile e tale esclusione però non la esclude dal

novero dei *cives*, la *civitas* di Plauto. Questa conclusione evidentemente deve essere conciliata con quanto sottende all'ideologia del cittadino governante.

**15.** Si tratta di un corto circuito che già ho incontrato nella voce *Popolo (diritto romano)* a proposito della partecipazione delle donne romane al *populus Romanus*, corto circuito che è evidente ad es. nel Savigny del *System* (SAVIGNY, I, 30), dove Savigny individua, in sede teorica, quattro *Begriffe*, concetti, di 'popolo'. Il popolo è: 1° è l'unità naturale da cui lo Stato sorge e che lo perpetua; 2° è la massa di tutti gli individui che vivono contemporaneamente in uno stato; 3° sono quelli che obbediscono contrapposti a coloro che governano; 4° negli stati repubblicani, come nell'antica Roma – dice Savigny –, è l'assemblea organizzata dei cittadini, per la costituzione (*Verfassung*) sede effettiva del potere supremo. Al punto 3 quindi Savigny introduce la problematica del potere, contrapponendo coloro che obbediscono (*die Gehorchende*) a coloro che governano (*die Herrschende*); è evidente che i governati ai quali Savigny si riferisce sono le donne e i minori, come si evince con sicurezza dal dipanarsi del discorso a p. 31: a lui sembra un fatto quasi oggettivo che queste due categorie (pur costituendo la maggioranza, la *Mebrzahl*) non possano volere né agire, cosicché rimane solo ricorrere alla vana finzione di una rappresentanza ('nur die Zuflucht zu der leeren Fiction einer Vertretung übrig bleibt'). La conclusione di Savigny è cioè che i singoli non possono volere ed agire nella loro totalità, ma solo in modesta proporzione, poiché la maggioranza è composta di donne e minori. Le donne (come i minori, conformemente alla tradizione di D. 50.17.2 pr.-1) sono escluse dal potere, posto nell'assemblea popolare, nella terminologia romana quindi sono escluse dalla *communio comitiorum*.

Il discorso di Savigny appare sostanzialmente descrittivo, in quanto introduce ben quattro concetti di 'popolo' e ad una nozione unitaria di popolo sovrappone una distinzione solo in termini di potere e non giustificata da alcun criterio che non siano il genere e l'età, un criterio quasi naturale: sostanzialmente una separazione tra società civile e società politica, separazione che era propria della cultura borghese e quindi proiezione sulla storia romana. «Che tale separazione vi sia stata anche nella società romana è innegabile, ma questa constatazione deve porsi come criterio ermeneutico e scientifico per la individuazione di «quella» separazione, e non come tacito presupposto» (PEPPE 1985, 328). In altri termini e in prima approssimazione, a me pare che quanto appena detto circa *populus* come assemblea di maschi e le donne/*cives* possa valere anche a proposito della condizione della donna/*civis* rispetto ai *cives*/governanti, ma che la *ratio* di questa condizione debba essere ricercata da una parte nella società romana dall'altra nella terminologia romana che nel tempo ne definisce protagonisti e istituzioni. Una terminologia che certamente cambia dalle origini alla fine della Repubblica.

16. Per tentare di fare un passo avanti, il punto di partenza può essere una riflessione scientifica sulla parola *civis* che, nel mezzo secolo abbondante intercorso da quando è stata formulata, si è ormai imposta nell'antichistica, quella di Émile Benveniste (BENVENISTE 1936, 1969/1981, 1970); una riflessione che però è comunemente ridotta all'idea di *civis* come con-cittadino, idea non basata sul fatto oggettivo dell'appartenenza alla *civitas*, ma individuata dalla reciprocità: con le parole di Crifò, «è *civis* per me colui del quale io sono *civis*.» (CRIFÒ 2005<sup>2</sup>, 26). Ma la novità di quest'idea è stata fortemente attutita dal fatto che lo stesso Benveniste parte dall'idea della reciprocità per arrivare alla fine a definire *civis* «un termine cameratesco che implica la comunanza dell'habitat e dei diritti politici». Si deve rilevare che in francese quello che in italiano è tradotto 'un termine cameratesco' è 'un terme de compagnonnage' (BENVENISTE 1969, 337): *compagnonnage* è parola con diversi significati, ma sempre con una forte valenza associativa, che 'cameratesco' rende poco.

Ma Benveniste così continua: «Il senso autentico di *cūis* non è 'cittadino', come vorrebbe una tradizione abitudinaria, ma 'concittadino'. Molti usi antichi mostrano il valore di reciprocità che è inerente a *cūis*, e che solo può rendere conto di *cūitās* come nozione collettiva. Bisogna riconoscere in *cūis* la designazione che si scambiavano, all'origine, i membri di un gruppo detentore dei diritti d'indigenato, in opposizione alle diverse varietà di 'stranieri', *hostes*, *peregrini*, *aduenae*. [...] Dall'antica relazione di 'amicizia' [...], a quella, meglio affermata, di 'gruppo di congiunti per il matrimonio' [...] infine al concetto di 'copartecipante ai diritti politici' che il latino *cūis* enuncia, vi è come una progressione in tre tappe dal gruppo ristretto alla città» (BENVENISTE 1981, 259).

Con questa conclusione 'politica' (che poi è la nozione corrente di *civis*) si perde l'importanza di quanto precede storicamente e permane: cioè l'importanza del punto di partenza, dove invece si tratta solo di un gruppo di individui solidali legati ad un 'habitat', 'detentore dei diritti d'indigenato': vi si potrebbe scorgere il riferimento al *locum* di Valerio Flacco. E intanto può esserci reciprocità in quanto si è pari nella stessa realtà spaziale, nella *sedes primum certo loco* iniziale della convivenza in Cicerone, dove si raccoglie *domiciliorum causa* il *coetus multitudinis* del famoso *rep.* 1.25.39. Nello stesso tempo si perde l'importanza dei legami familiari, di sangue, ai fini dell'acquisto della qualità di *civis*. Si potrebbe dire invece che il radicamento in un luogo in una con la discendenza di sangue corrisponda sostanzialmente all'*origo*, come si dirà in età imperiale, «originariamente el asentamiento de un individuo en una área espacial delimitada ya habitada por sus antepasados» (CALZADA GONZÁLEZ, 674), i suoi antenati, in una linea genealogica.

Ma se ci si ferma prima e non si fa acquistare ancora a *civis* la sua connotazione politica, allora si è tutti, uomini e donne, allo stesso modo *Romani*; non è un caso che *civis* sia di genere comune.

E non è un caso allora che *civis* non ricorra nella formula di un momento fondamentale nella vita della città monarchica e repubblicana, la convocazione del censimento, formula tramandata da Varrone (Varro *l.l.* 6.9.86): vengono *vocati*, cioè convocati, i *virī*, solo gli uomini, che nella formula sono chiamati *Quirites*, non *cives*. E sono convocati *omnes Quirites*. È il *Quiris* il cittadino politico e governante, prima ancora soldato: sono i *Quirites* i partecipanti all'assemblea, prima curiata (lo dice il loro nome), poi centuriata, come risulta nella formula della convocazione dei *comitia centuriata*, sempre in Varrone (Varro *l.l.* 6.9.88). In queste formule arcaiche e nelle situazioni collettive con esse convocate, le donne non sono prese in considerazione; però le fonti parlano di liste, a fini fiscali, di *viduae*, liste che esistono *ab antiquo* (PEPPE 1984, 138 ss.) e servono a finanziare in primo luogo le spese per l'esercito. Altrettanto *ab antiquo* è provato nelle fonti il ruolo centrale delle donne nella religione civica. Se si guarda al diritto pubblico, se dal terzo sec. a.C. si può parlare di appello al popolo da parte di donne in processi per multe (VIARENGO, 47), è famoso il caso di richiesta di *intercessio* tribunizia da parte di una donna, Manilia, nel 151 a.C., ottenendola. E lo spazio sociale romano dei ludi in generale e del teatro in particolare corrisponde in realtà al popolo romano nella sua totalità.

La conclusione è che tutti/tutte sono *civis*, ma ciascuno ha il suo statuto personale, la condizione giuridica che i *mores* gli/le assegnano: l'origine militare delle istituzioni romane esclude le donne dalla *communio comitiorum*, ma non le esclude dalla qualità di *civis*, che si pone sul piano diverso della con-cittadinanza. È in questo contesto che la parola *civitas*, quando designerà il corpo civico, ricomprenderà tutti i *cives*, uomini adulti, donne, bambini/bambine ed individuerà la loro comune posizione di cittadini, appunto di concittadini: quando tale posizione sarà percepita e costruita in termini giuridici unitari è tema centrale, ma che sfugge ad una definizione cronologica ed al contempo concettuale, anche se certamente il IV secolo a.C. è stato un momento fondamentale. La stratigrafia magistralmente operata da Capogrossi Colognesi (CAPOGROSSI COLOGNESI 2022), per rispondere alla domanda implicita nel titolo del suo libro, *Come si diventa Romani*, mostra un percorso in realtà lunghissimo e però implicitamente offre una chiave interpretativa: si diventa Romani, non cittadini Romani, il possesso della qualificazione etnico/geografica implica la qualificazione di *civis*. Mi ha molto colpito la constatazione che Josine Blok (BLOK) fa a proposito dell'analogia terminologica greca per Atene: fino all'ultimo quarto del V sec. a.C. non è documentato *polites* (così come *politīs*) al singolare, prima appare solo al plurale maschile, ma indeterminato (a meno che il contesto renda evidente il sesso) nel genere dei suoi componenti e senza valenza politica: il cittadino o la cittadina ateniese si definisce semplicemente Ateniese (declinato) (BLOK, 22 ss.).

È solo attraverso una complessa vicenda di semantica storica che in questa se-

de non si può ripercorrere, che anche il *populus* perverrà a ricomprendere tutti i cittadini indistintamente, fino ad arrivare a Gai 1.3: *populi appellatione universi cives significantur*. Mi corre l'obbligo di ricordare a proposito della coppia *civis/Quiris* come fondamentali i contributi del grande glottologo Aldo Prosdocimi.

**17.** Ma per chiudere queste considerazioni, propongo una constatazione rapida guardando ad uno dei testi fondamentali di riferimento del giusromanista, le *Istituzioni* di Gaio: qui *civitas* è quasi sempre cittadinanza (*consequi, amittere*), qualche volta indica città o Stati. Però, in una situazione nella quale ci si aspetterebbe *civitas* ad indicare l'oggetto della richiesta della concessione della cittadinanza, si trova il sintagma *ius Quiritium*: è il caso dei Latini, a proposito dei quali si legge in Tit. Ulp. 3.2: *Beneficio principali Latinus civitatem Romanam accipit, si ab imperatore ius Quiritium impetraverit*; cioè il Latino non ha chiesto la *civitas*, ma qualcos'altro, lo *ius Quiritium*.

È un caso che consente di percepire fino in fondo la finezza dell'elaborazione romana in materia di cittadinanza. Ciò si vede bene in uno scambio epistolare (Plin min. ep. 10.5.1-2; 10.6.1-3; 10.7 – la risposta finale di Traiano –; 10.10.1) tra Plinio il giovane e Traiano con il quale Plinio chiede ed ottiene (Traiano risponde negli stessi termini della richiesta di Plinio) la concessione della *civitas* a Harpogras, un medico peregrino, liberto di una peregrina, defunta, e la concessione dello *ius Quiritium* a due liberte di una romana, *petente patrona*, cioè con l'assenso della patrona. Il verbo che realizza la concessione è sempre *dare*. Evidentemente l'oggetto delle due concessioni imperiali è diverso, ma si può ricostruire la ragione della diversità: si può infatti plausibilmente ritenere che le due liberte siano state manomesse informalmente e perciò sono nella condizione di *Latinae Iunianae*; quindi, in quanto tali già registrate e partecipi parzialmente di alcune prerogative della cittadinanza romana, a differenza del medico, peregrino, «per equiparare il proprio *status* a quello dei *cives* avevano bisogno solo dello *ius Quiritium*». La concessione dello *ius Quiritium*, del pieno accesso al diritto romano, è lo strumento consueto per conferire la piena cittadinanza romana ai Latini, in primo luogo appunto *beneficio principali*.

**18.** Ma accanto al *beneficium principis*, finora si sono incontrati molti strumenti di concessione della cittadinanza (anche addirittura come riconoscimento fittizio): le costituzioni imperiali nelle varie loro forme, le *leges*, i *senatus consulta*, gli interventi pretori, prima di tutto i *mores*. Sono tutti strumenti giuridici, tramite essi è disciplinata l'appartenenza alla comunità dei *cives* alla *civitas* in un determinato momento. È il concreto diritto vigente a determinare le regole di quello che Benveniste chiama il rapporto di *compagnonnage* tra *cives*, un rapporto che nel latino di Cicerone in tre passi famosissimi del *De re publica* è espresso in modo più con-

creto che giuridico con il sostantivo *societas* e il participio aggettivato *sociati*: tre passi nei quali l'elemento aggregante dei *cives* è dato dallo *ius*, sia pure in contesti e modi diversi. Nel *somnium Scipionis* (in 6.13.5) la riflessione è di portata universale e guarda alle *civitates* come 'società umane fondate sul diritto' (trad. E. Giovannetti, Milano, 1928, 289), similmente al più articolato (per il riferimento al *consensus* ed all'*utilitas*) *incipit* del discorso dell'Africano in 1.25.39; differente è il contesto di 1.32.49, in realtà di teoria politica, nel quale *civitas* è quella *societas civium* di cittadini che hanno pari diritti, dove però l'eguaglianza è geometrica e riflette le divisioni sociali. Ma questo è solo un accenno ad una complessa problematica ciceroniana tanto studiata.

Se volessi trarre delle fila da quanto detto finora, guardando a coloro che si dicono e sono *cives Romani* potrei dire che non esiste nel tempo un'unica, astorica nozione di cittadinanza romana che sia più precisa dell'appartenenza giuridica e psicologica a quella comunità di concittadini che ha come riferimento la città di Roma, ma che sono le concrete regole dell'appartenenza – oggi diremmo l'ordinamento giuridico – a definire, in un dato momento e guardando alle specifiche soggettività in gioco, imputazione e contenuti della cittadinanza: soggettività all'interno della società romana oppure soggettività straniera rispetto a Roma o anche di entrambe insieme, come nella coppia *cives Romani* e *ulli alii homines* di Gai 1.53, ove *Romani* ed *alii* sono contrapposti sul piano linguistico, ma sottoposti allo stesso regime giuridico. Riandando all'inizio di queste pagine, nell'esperienza giuridica romana di 'cittadinanza' al singolare può parlarsi solo in modo del tutto generale e perciò generico: non a caso la terminologia dell'attribuzione della cittadinanza ha per complemento oggetto il semplice sostantivo *civitas* (esemplare la formulazione del conferimento a Seleuco, *Ep. Oct. Caes. de Seleuco nauarcha, FIR*, I 308 ss., e quanto lo segue o quella nella *Tab. Banasitana*, l. 36); certamente si può invece parlare di 'cittadinanze' al plurale e, forse, non è opportuno parlare di una 'piena' cittadinanza generica ed atemporale come *civitas* in tutti i suoi possibili contenuti rispetto ad altre '*imminutae*' se non come di una nostra connotazione convenzionale di origine moderna.

**19.** Concludo questa mia disordinata riflessione sulla cittadinanza a Roma con le parole di Momigliano poste all'inizio della sua recensione a Sherwin-White: «If there is any royal road to the essential values of Roman history it is the study of Roman citizenship» (MOMIGLIANO, 158).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, (cur. C. BRÉLAZ, E. ROSE), Turnhout 2021 (Atti di un convegno romano del 2018), *on line*
- AA.VV., *Il diritto come mezzo di inclusione o di esclusione?- Il valore della cittadinanza per l'esperienza giuridica antica, Colloquio Vigoni in occasione dell'inserimento della Constitutio Antoniniana (P. Giss. 40 I) fra i beni patrimonio dell'umanità UNESCO*, coord. P. GRÖSCHLER, F. LAMBERTI, in *QLSD* 12, 2022 (d'ora in poi *Colloquio Vigoni*)
- AA.VV., *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma* (cur. F. FASOLINO, d'ora in poi *Studi A. Palma*) 3 voll., Torino, 2022
- AA.V.V., *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE Oxford Studies in Early Empire*, (cur. M. LAVAN, CL. ANDO), New York, 2021
- AA.VV., *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di M. BETTINI, Bologna 2022
- AA.VV., *Une histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume (III<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle)*, (cur. S. KERNEIS), Paris, 2018
- ACCATTINO P., *Introduzione*, in ARISTOTELE, *La politica. Libro III* (cur. P. ACCATTINO, M. CURNIS), Roma, 2013.
- ARCARIA F., *Città cittadini cittadinanza. Dalla civitas romana alla cittadinanza europea*, Napoli, 2023
- BENVENISTE É. 1936, *Liber et liberi*, in *REL*, 14, 51-58
- BENVENISTE É. 1969/1981, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* (1969), Torino, 1981
- BENVENISTE É. 1970, *Deux modèles linguistiques de la cité*, in *Mélanges C. Lévi-Strauss*, 1, The Hague-Paris, 1970, p. 589-596
- BLOK J.H., *Becoming Citizens. Some Notes on the Semantics of 'Citizen' in Archaic Greece and Classical Athens*, in *Klio*, 87, 2005, p. 7-40
- BÖHM R., *Studien zur Civitas Romana. II. Eine falsche Lesart bei Aelius Aristides In Romam 65*, in *Aeg.*, 43, 1963, p. 54-67
- CALORE A. 2018a, "Cittadinanza" tra storia e comparazione, in (cur. M. BRUTTI, A. SOMMA) *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main, *on line*, 81-94
- CALORE A. 2018b «Cittadinanze» nell'antica Roma 1. *In età regia*, Torino
- CALZADA GONZÁLEZ A., *Origo, Incolae, municipes y civitas Romana a la luz de la Lex Irnitana*, in *AHDE*, 80, 2010, p. 673-688
- CAPOGROSSI COLOGNESI L. 2021, *Storia di Roma tra diritto e potere*<sup>3</sup>, Bologna
- CAPOGROSSI COLOGNESI L. 2022, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli

- CLERICI R., s.v. *Cittadinanza*, in *Digesto Discipl. Publicist.*<sup>4</sup>, 3 (1989), p. 112-142
- COSTA P., s.v. *Cittadinanza*, in *Enc. del Novecento* III Suppl. (2004), *on line*
- CRIFÒ G. 1960, *Cittadinanza (diritto romano)*, in *EncDir*, 7, 1960, p. 127-131
- CRIFÒ G. 2005<sup>2</sup>, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Bari, 2000, 2a edizione del 2005
- DALRYMPLE W., *Anarchia. L'inarrestabile ascesa della Compagnia delle Indie Orientali*, Milano, 2022
- DE SANCTIS G., *Mistione del sangue e vocazione all'impero*, in Aa.Vv., *Romolo* (cit. *supra*), p. 25-62
- P. GARNSEY, *Roman Citizenship and Roman Law in the Late Empire*, in *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire* (cur. S. SWAIN, M. EDWARDS), Oxford, 2004, p. 133-155
- GIUNTI P., *Il terzo millennio e la civitas mundi*, in Aa.Vv., *Studi A. Palma*, cit., 2, p. 977-982
- GRELLE F., *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1972
- LICANDRO O., *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i dediticii e il paradigma urbano (P. Giessen 40.I)*, Roma, 2021
- LURASCHI G., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *Atti Copanello 1994*, Napoli, 1996, p. 35-99
- MAROTTA V. 2009, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino
- MAROTTA V. 2018, *Inclusione o esclusione? La constitutio Antoniniana e i limiti del cosmopolitismo universale romano*, in *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, (cur. G. CERRINA, V. FEDERICO), Napoli, 2018, p. 143-163
- MAROTTA V. 2022, *'Barbari' e civitas Romana. Dal 212 alle soglie del V secolo: una ricognizione delle fonti*, in *Colloquio Vigoni* (cit. *supra*), p. 337-367
- MAROTTA V. 2023, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli
- MOMIGLIANO A., *Rec. a Sherwin-White A., The Roman Citizenship*, 1939 in *JRS*, 31, 1941, p. 158-165 (= in A. MOMIGLIANO, *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1984, p. 389-400)
- NICOLET CL., *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*<sup>2</sup> (1979), Roma, 1992
- ORESTANO R., *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968
- PALMA A. 2020, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana* (con un'interessante Prefazione di F. PATRONI GRIFFI sulle attuali problematiche della cittadinanza), Torino
- PEPPE L. 1984, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano
- PEPPE L. 1985, *voce Popolo (dir. rom.)*, in *EncDir*, 34, 1985 [ma 1982], p. 315-333

- PEPPE L. 2016, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce
- PURPURA G., *Constitutio Antoniniana de civitate*, in (ID. curatore) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustintiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, p. 695-715
- RANDAZZO S., *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *TSDP*, 5, 2012, p. 21-42
- ROMANO S., *Il diritto pubblico italiano*, Milano, 1988
- Rotondi G., *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912 (rist. 1962)
- SAVIGNY F.C. VON, *System des heutigen römischen Rechts*, 1, Berlin, 1840
- SCALIA S., *Note in tema di cittadinanza europea*, in *St. Urb. A Sc. Giur.*, 60.2, 2009, p. 351-394
- SHERWIN-WHITE A. 1972, *The Roman Citizenship: A Survey of Its Development into a World Franchise*, in *ANRW*, 1.2, 1972, p. 23-58
- SHERWIN-WHITE A. 1973<sup>2</sup>, *The Roman Citizenship*, Oxford, 1939, II ed. 1973
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990
- THOMAS Y., *Origine et commune patrie. Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap.J.C)*, Rome, 1996
- TRAINA G., *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi Romani*, Bari, 2020
- VALDITARA G., *Civis Romanus sum*, Torino, 2018
- VIARENGO GL., *“Civis Romana sum”: uno sguardo d'insieme sulla cittadinanza al femminile nella Roma antica*, in *I confini mobili della cittadinanza*, (cur. A. CALORE, F. MAZZETTI), Torino, 2019, p. 45-63